

Sicurezza: novità introdotte dal D. Lgs. 146/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021

Il D. Lgs. n. 146/2021 ha introdotto importanti novità che vanno a modificare il D. Lgs. n. 81/2008.

Il ruolo del Preposto

E' stato riaffermato in modo strategico il ruolo del preposto.

Il rafforzamento del ruolo del preposto passa soprattutto dalla vigilanza attiva e dal dovere di intervento e interruzione quando necessario.

Riportiamo alcune delle importanti novità:

Per effetto delle modifiche apportate all'art.19, c.1, lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, dal D.L. n.146/2021, il preposto non solo è tenuto a **sovrintendere e vigilare** sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione ma, in caso di rilevazione di **comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite** dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, **è tenuto ad intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.**

Con il D.L. n.146/2021, è stato specificato che in caso di **mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza**, è suo **obbligo interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti** (art. 19, c.1, lett. a, D. Lgs. n. 81/2008)

Inoltre il dovere d'intervento è stato ulteriormente esaltato anche con l'aggiunta, sempre nel c.1, dell'art.19 del D. Lgs. n. 81/2008, della lettera *f-bis*, in base alla quale in caso di **rilevazione di deficienze** dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni **condizione di pericolo rilevata** durante la vigilanza è dovere del preposto ***“...se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”***

In caso di violazione dell'obbligo in questione è prevista per il preposto la sanzione dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro (art. 56, c.1, lett. a, D. Lgs. n. 81/2008).

Con la legge n.215/2021, è stata operata anche una modifica all'art.18, c.1, del D. Lgs. n. 81/2008, con l'inserimento della nuova lettera *b)-bis* che specifica che il **datore di lavoro e il dirigente** hanno l'**obbligo di «individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19»**, a cui collegata la sanzione arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro (art. 55, c. 5, lett. d, D. Lgs. n. 81/2008)

L'individuazione è basata sull'**organizzazione e la complessità dell'azienda**

Per altro nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di **appalto o subappalto** la legge n.215/2021 ha anche previsto che «...i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono **indicare** espressamente al datore di lavoro **committente il personale che svolge la funzione di preposto**» (art.26, c.8-bis, D. Lgs. 81/2008)

In caso di violazione di tale obbligo di comunicazione è prevista la sanzione penale dell'**arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.**

Al fine di tutelare maggiormente il preposto nella nuova lettera *b)-bis* del c.1 dell'art.18 del D. Lgs. n. 81/2008 è stato anche previsto che «Il **preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività**»

Altre novità importanti:

Potenziamento delle attività di Vigilanza

Con il D.L.n.146/2021 la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è stata anche attribuita alla competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Tale scelta è stata confermata dalla legge 17 dicembre 2021,n.215.

Sospensione dell'attività imprenditoriale

Il D.L. 146/2021 prevede la sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di «*gravi*» violazioni, modificando l'articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008, il quale prevedeva la sospensione in caso di «*gravi e reiterate violazioni*» in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tale disposizione è stata confermata dalla legge di conversione (n. 215/2021).

Che cosa può far scattare i provvedimenti di sospensione?

Le violazioni che possono far scattare i provvedimenti di sospensione, oltre alle sanzioni previste dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. sono le seguenti:

-MANCATA ELABORAZIONE DEL D.V.R. (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI)

-MANCATA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE

Sospensione per l'impresa il cui datore di lavoro che non ha istituito il servizio di prevenzione e protezione e/o nominato il Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP)

MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

MANCATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Sospensione immediata qualora il Datore di Lavoro non effettui formazione/addestramento ai lavoratori per i quali è invece prevista in relazione alla mansione svolta.

Come chiarito dall'Ispettorato Nazionale del lavoro (circolare n. 3/2021) la sospensione per mancata formazione e/o addestramento **comporta l'impossibilità di far lavorare la persona fino all'avvenuta formazione e/o addestramento, con obbligo di erogare comunque la retribuzione**

MANCATA ELABORAZIONE DEL POS (PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA)

Operativo di Sicurezza): sospensione nel caso in cui non sia stato elaborato il POS (articolo 89, comma 1 lett. h del d.lgs. n. 81/2008).

MANCATA FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTI CADUTA

sospensione per l'azienda che non ha fornito al lavoratore i dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto

MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO

vi è sospensione se le protezioni verso il vuoto sono mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.

MANCANZA DI ARMATURE DI SOSTEGNO

vi è sospensione se le armature sono mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.

Resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno.

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE SENZA MISURE DI PROTEZIONE

sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche e in assenza di procedure adeguate e conformi alle norme tecniche CEI.

PRESENZA DI CONDUTTORI IN TENSIONE NUDI SENZA PROTEZIONI IDONEE

sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette senza le necessarie misure a tutela.

MANCANZA DI PROTEZIONE CONTRO CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI

sospensione in caso di assenza di sistemi di protezione (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) ovvero il loro mancato funzionamento.

OMESSA VIGILANZA

su rimozione o modifica di dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:
sospensione in tutti i casi di rimozione o modifica, senza dover accertare chi ne sia il responsabile.

MANCATA NOTIFICA ALL'ORGANO DI VIGILANZA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI CHE POSSONO COMPORTARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO